

PROVINCIA DI AREZZO

Contratto decentrato integrativo 2002-2005

Letto, confermato, sottoscritto

Arezzo, 29.11.2004

Art. 12 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. Al fine di usufruire dei permessi per diritto allo studio devono essere documentati i relativi corsi di studio.
2. Qualora i corsi oggetto di richiesta non fossero in tal senso documentati, le ore non potranno essere concesse.
3. L'inottemperanza alle norme comporta l'integrale recupero delle ore concesse.
4. La frequenza al corso va intesa come presenza alle lezioni, evidenziandosi l'utilità dei permessi proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze.
5. Le 150 ore concesse sono cumulabili con i permessi per esami.
6. Viene comunque individuato nel limite di 80 il numero delle ore utilizzabili per la preparazione degli esami.
7. Tale monte ore, svincolato dalla frequenza dei corsi di studio, verrà concesso esclusivamente per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea prescelto, applicandosi per gli anni di iscrizione fuori corso le disposizioni contrattuali che prevedono l'utilizzo delle 150 ore solo per la frequenza di corsi.
8. Il dipendente al quale viene concesso il diritto in questione, si impegna a precisare a priori e per iscritto come intende utilizzare le ore concesse, comunicando un piano di utilizzo delle ore medesime.